



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del 15/03/2024

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito oggi in seduta straordinaria-urgente di prosecuzione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|----|---------------------|------|
| 1 | | X | 9 | MICELI ROSALIA | X |
| 2 | | X | 10 | MULE'ALFREDO | X |
| 3 | | X | 11 | MULE' ENZA | X |
| 4 | X | | 12 | MULE' FEDERICA | X |
| 5 | X | | 13 | QUARTARARO MARIA | X |
| 6 | X | | 14 | SIRAGUSA PIETRO | X |
| 7 | X | | 15 | TORTORICI GIOVANNI | X |
| 8 | X | | 16 | TORTORICI SALVATORE | X |

Assume la Presidenza il Dott. Vincenzo Costa, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 9 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Angileri, Ciancimino, Cibella, Mulè E., Mulè F., Tortorici G., Tortorici S., si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993 essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Matteo Ruvolo, il Vice Sindaco Leonardo Augello e gli Assessori, Giovanni Di Caro, Rosalia Miceli, Giuseppe Maria Sgrò, Emanuele Clemente.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Cibella, Inglese, Siragusa.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente dà la parola al Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Raffaele Gallo, il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Mulè A. nella qualità di Presidente della 1^a Commissione Consiliare comunica che la Commissione ha presentato un emendamento alla proposta e che gli uffici hanno espresso parere non favorevole.

Il Segretario Generale comunica che l'emendamento non può essere trattato in quanto non è pervenuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

A questo punto si apre un dibattito. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale, si rinvia al processo verbale conservato agli atti su supporto informatico a disposizione, su richiesta, dei singoli Consiglieri Comunali e degli aventi titolo.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente ad oggetto:

“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica”

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 9

Favorevoli 8 (Costa, Di Caro, Ganduscio, Liberto, Miceli, Mulè A., Quartararo, Siragusa,)

Contrari 1 (Inglese)

Il Consiglio approva con 8 voti favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 9

Favorevoli 9

Il Consiglio approva con 9 voti favorevoli.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

3° SETTORE -SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA MODIFICA

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "... Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Rilevato che l'art. 1, comma 818, della legge n. 160/2019 per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 838, della legge n. 197/2022 dispone che "... Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

- che in seguito a varie incontri con le associazioni di categoria, l'Amministrazione ritiene opportuno:

1) modificare il presente Regolamento applicando delle riduzioni del 50% per le occupazioni di suolo pubblico relative all'esercizio dell'attività edilizia e per le occupazioni con spettacoli viaggianti;

2) assoggettare i passi carrabili al Canone;

3) modificare le categorie in cui sono inserite alcune vie con riferimento alla via Berlinguer, via Brodolini, via Campo Sportivo, via Chiarenza, via Gramsci, via Scuole e Borgo Bonsignore che da 1 categoria passano a 2 categoria;

-che pertanto occorre integrare l'allegato C inerente la Determinazione dei Coefficienti Moltiplicatori e l'allegato D inerente la Determinazione delle Tariffe;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Visti

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il DM 22 dicembre 2023 che, per le motivazioni richiamate nelle sue premesse, dispone il differimento al **15 marzo 2024** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. in data ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- **MODIFICARE** per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il *"Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"* in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale come segue;

1) riformulare l'art. 32 per come di seguito indicato:

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

a) È disposta la riduzione del canone per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati:

- 1) per i primi 200 mq. eccedenti, del 2%;
- 2) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq, del 5%;
- 3) per le superfici eccedenti i 1.500 mq. del 10%

b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;

c) E' disposta la riduzione del 50% per le occupazioni di suolo pubblico relative all'esercizio dell'attività edilizia.

d) E' disposta la riduzione del 50% per le occupazioni con spettacoli viaggianti

e) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

f) Nell'ottica di attuare azione mirate alla promozione delle manifestazioni di particolare interesse per la città e per la rivitalizzazione delle fiere cittadine aventi carattere ricorrente, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.

2) riformulare l'art. 45 per come di seguito indicato:

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio

3) modificare le categorie in cui sono inserite alcune vie con riferimento all'allegato A del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2021, con riferimento alla via Berlinguer, via Brodolini, via Campo Sportivo, via Chiarenza, via Gramsci, via Scuole e Borgo Bonsignore che da 1 categoria passano a 2 categoria integrando l'allegato A alla presente proposta;

4) integrare l'allegato C - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni, alla presente proposta;

5) integrare il prospetto delle tariffe per come indicato nell'allegato D, alla presente proposta.

- di dare inoltre atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2024;

- di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 15 marzo 2024;

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91


La Responsabile del Procedimento
Antonietta Licata



Il Sindaco



Il Dirigente
Dott. Raffaele Gallo





COMUNE DI RIBERA
Libero consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore Economico Finanziario

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica- proposta di approvazione da parte del consiglio comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizio Economico Finanziario
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, _____

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Ribera, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2024

in vigore dal 01/01/2024

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE | 6 |
| Articolo 1 | 6 |
| Ambito e finalità del regolamento | 6 |
| Articolo 2 | 6 |
| Definizioni e disposizioni generali | 6 |
| Articolo 3 | 8 |
| Presupposto del canone | 8 |
| Articolo 4 | 8 |
| Soggetto obbligato | 8 |
| | |
| TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO | 9 |
| Articolo 5 | 9 |
| Istanze per l'occupazione di suolo pubblico | 9 |
| Articolo 6 | 10 |
| Tipi di occupazione | 10 |
| Articolo 7 | 11 |
| Occupazioni occasionali | 11 |
| Articolo 8 | 11 |
| Occupazioni d'urgenza | 11 |
| Articolo 9 | 12 |
| Istanza e rilascio della concessione | 12 |
| Articolo 10 | 13 |
| Titolarità della concessione e subentro | 13 |
| Articolo 11 | 15 |
| Rinnovo, proroga e disdetta | 15 |
| Articolo 12 | 16 |
| Modifica, sospensione e revoca d'ufficio | 16 |
| Articolo 13 | 16 |
| Decadenza ed estinzione della concessione | 16 |
| Articolo 14 | 17 |
| Occupazioni abusive | 17 |
| | |
| TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE | 18 |
| Articolo 15 | 18 |
| Istanze per i messaggi pubblicitari | 18 |
| Articolo 16 | 19 |
| Tipologie di impianti pubblicitari | 19 |
| Articolo 17 | 21 |
| Istruttoria amministrativa | 21 |
| Articolo 18 | 23 |
| Titolarità e subentro nelle autorizzazioni | 23 |
| Articolo 19 | 24 |
| Rinnovo, proroga e disdetta | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 20 | 24 |
| Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione | 24 |
| Articolo 21 | <u>25</u> |
| Decadenza ed estinzione della autorizzazione | 25 |
| Articolo 22 | 25 |
| Rimozione della pubblicità | 25 |
| Articolo 23 | <u>26</u> |
| Le esposizioni pubblicitarie abusive | 26 |
| Articolo 24 | <u>26</u> |
| Il piano generale degli impianti pubblicitari | <u>26</u> |
| TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI | 26 |
| Articolo 25 | <u>26</u> |
| Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico | 26 |
| Articolo 26 | <u>27</u> |
| Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie | 27 |
| Articolo 27 | <u>28</u> |
| Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici | 28 |
| Articolo 28 | 28 |
| Determinazione delle tariffe annuali | 28 |
| Articolo 29 | 29 |
| Determinazione delle tariffe giornaliere | 29 |
| Articolo 30 | 29 |
| Determinazione del canone | 29 |
| Articolo 31 | 30 |
| Occupazioni non assoggettate al canone | 30 |
| Articolo 32 | 31 |
| Riduzioni del canone | 31 |
| Articolo 33 | <u>32</u> |
| Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità | 32 |
| TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI | 33 |
| Articolo 34 | <u>33</u> |
| Gestione del servizio Pubbliche Affissioni | 33 |
| Articolo 35 | <u>33</u> |
| Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni | 33 |
| Articolo 36 | <u>33</u> |
| Riduzione del canone Pubbliche Affissioni | 33 |
| Articolo 37 | <u>34</u> |
| Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni | 34 |
| Articolo 38 | <u>34</u> |
| Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni | 34 |
| TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI | 35 |
| Articolo 39 | <u>35</u> |
| Modalità e termini per il pagamento del canone | <u>35</u> |
| Articolo 40 | 36 |
| Accertamenti - Recupero canone | 36 |
| Articolo 41 | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Sanzioni e indennità | 36 |
| Articolo 42 | <u>37</u> |
| Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico | 37 |
| Articolo 43 | 38 |
| Autotutela | 38 |
| Articolo 44 | 38 |
| Riscossione coattiva | 38 |
| TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE | 39 |
| Articolo 45 | <u>39</u> |
| Passi carrabili e accessi a raso | 39 |
| Articolo 46 | <u>39</u> |
| Occupazione con impianti di distribuzione carburante | 39 |
| Articolo 47 | 40 |
| Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici | 40 |
| Articolo 48 | 40 |
| Occupazioni dello spettacolo viaggiante | 40 |
| Articolo 49 | 41 |
| Occupazioni con griglie intercapedini | 41 |
| Articolo 50 | 41 |
| Attività Edile | 41 |
| Articolo 51 | <u>42</u> |
| Attività di propaganda elettorale | 42 |
| Articolo 52 | 42 |
| Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio | 42 |
| Articolo 53 | 42 |
| Occupazione con elementi di arredo | 42 |
| Articolo 54 | 42 |
| Esposizione merci fuori negozio | 42 |
| Articolo 55 | 43 |
| Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere | 43 |
| Articolo 56 | 43 |
| Occupazioni per traslochi | 43 |
| Articolo 57 | 43 |
| Serbatoi | 43 |
| TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE | 44 |
| Articolo 58 | <u>44</u> |
| Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela” | 44 |
| Articolo 59 | <u>44</u> |
| Pubblicità realizzata su carrelli supermercati | 44 |
| Articolo 60 | <u>44</u> |
| Frecce direzionali – Pre-insegne | 44 |
| Articolo 61 | 45 |
| Locandine | 45 |
| Articolo 62 | 45 |
| Striscioni e gonfaloni | 45 |
| Articolo 63 | 45 |

| | |
|---|----|
| Dichiarazioni per particolari fattispecie | 45 |
| Articolo 64 | 46 |
| Regime transitorio | 46 |
| Articolo 65 | 47 |
| Disposizioni finali | 47 |

Allegato A

– CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE

Allegato C

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Allegato D

DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Ribera del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità, le prescrizioni e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione e, quando ne ricorra il caso, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, da altri regolamenti comunali vigenti o da diverse, specifiche disposizioni comunali, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, fatta eccezione per tende, tendoni e simili di cui all'art. 55, comma 1, del presente Regolamento. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto all'art. 1, comma 818 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819, art. 1, della Legge 160/2019.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992

n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 23, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio è comunque subordinato al possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il titolare dell'attività con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o

proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (ad esempio, non esaustivo, disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). La specifica documentazione da presentare per le diverse tipologie di occupazione è dettagliata sui relativi modelli di istanza.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio comunale competente in merito alla necessità di produrre integrazioni, senza che si sia provveduto alla loro trasmissione nel termine ivi indicato, non inferiore a 30 giorni, è motivo di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica motivi ostativi all'accoglimento della richiesta per carenza di elementi indispensabili all'avvio del relativo procedimento, decorso il termine previsto per la conformazione dell'istanza, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante è motivo di diniego e archiviazione della stessa.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio tributi o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6 **Tipi di occupazione**

a) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del

suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

1. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle, senza alcun obbligo di indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione concessa.

Articolo 7 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore ai 5 giorni rientranti tra le seguenti tipologie:

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, commerciali, promozionali e sportive;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (artisti di strada, artigiani quali arrotini, ombrellai, ecc..) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 8 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

3. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può

derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della Legge n. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie con la richiesta di integrazioni, il termine è sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda pervenuta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali interessati dal procedimento per ottenerne l'eventuale nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di venti giorni dalla data della relativa richiesta, fatti salvi i casi di urgenza. Per i procedimenti relativi alle occupazioni occasionali che prevedono un tempo procedimentale ridotto, i termini di cui sopra sono ridotti della metà. Nel caso in cui non venga trasmesso parere entro il suddetto termine, lo stesso si intenderà positivamente espresso.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non può essere oggetto di cessione a terzi, salvo quanto disposto al successivo comma 2. Il titolare risponde in proprio di tutti

i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente alla presentazione della comunicazione/istanza di subentro, il procedimento di voltura della concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 14 del presente regolamento.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
- 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza/revoca dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione. Sono fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano l'esercizio del commercio su area pubblica.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza/revoca, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a trenta giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto, oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di revoca è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto/revocato non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta/revocata.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette alla presentazione di relativa istanza, in bollo, o, ove ne ricorra il caso, comunicazione, al Comune. La domanda o la comunicazione di cui sopra deve essere presentata da chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti al rispetto di quanto indicato al comma precedente.

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4 Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5 La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6 La domanda, redatta in bollo, o quando ne ricorra il caso, la comunicazione, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione e la rappresentazione grafica dell'impianto che si intende esporre.

7. Analoga documentazione deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti nelle norme di attuazione del Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione, di cui al successivo art. 24, in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Per le caratteristiche, tipologie, materiali delle insegne di esercizio, occorre fare specifico riferimento ai contenuti nelle norme di attuazione del vigente Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione.

Insegna pubblicitaria:

È un'iscrizione a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate. Anche in questo caso, per alcune delle tipologie delle insegne pubblicitarie di cui sopra, occorre far riferimento ai contenuti nelle norme di attuazione del vigente Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. Anche in questo caso, per alcune delle tipologie dei mezzi pubblicitari di cui sopra, occorre far riferimento ai contenuti nelle norme di attuazione del vigente Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o

simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione relativa al posizionamento dei manufatti in menzione. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie con la richiesta di integrazioni, il termine è sospeso ai sensi del comma 7, art. 2, della Legge n. 241/90.

Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda/comunicazione pervenuta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali interessati dal procedimento per ottenerne l'eventuale nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di venti giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza o di 60 giorni in caso di presentazione di una comunicazione. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Entrate dell'Ente o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro i termini stabiliti dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. L'accoglimento della voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine, di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda/comunicazione. Per le insegne d'esercizio il rinnovo del titolo abilitativo sarà automatico e tacito alla scadenza per ulteriori tre anni, purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo del titolo abilitativo verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 20

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 21 Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza/revoca dei titoli autorizzativi:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto/revocato non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 22 Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 23 Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 24

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e delle relative norme di attuazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13/03/2019 nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 25

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq.; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 27

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 28 **Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone annuale da corrispondere. Nello specifico, il canone è determinato:
 - per le **OCCUPAZIONI** di suolo pubblico in base alla **durata**, alla **superficie**, espressa in metri quadrati, alla **tipologia**, alle **finalità** e alla **zona occupata** del territorio comunale;
 - per la **DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI** in base alla **superficie** complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 29 **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro

collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827, art. 1, della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui al precedente art. 27.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, con un periodo di esposizione minimo di 30 giorni.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior

ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 31 **Occupazioni non assoggettate al canone**

1) Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 della Legge n. 160/20198 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2) Sono altresì esenti dal canone le associazioni di volontariato e le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni di durata non superiore a 12 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;
- b) occupazione di durata non superiore a 12 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- c) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- d) occupazione di suolo pubblico in occasione di festività borghigiane, patronali e di manifestazioni inserite nel calendario regionale di durata non superiore a 12 ore.

Articolo 32 Riduzioni del canone

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati:
 - 1) per i primi 200 mq. eccedenti, del 2%;
 - 2) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq, del 5%;
 - 3) per le superfici eccedenti i 1.500 mq. del 10%
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- c) E' disposta la riduzione del 50% per le occupazioni di suolo pubblico relative all'esercizio dell'attività edilizia.
- d) E' disposta la riduzione del 50% per le occupazioni con spettacoli viaggianti

e) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

f) Nell'ottica di attuare azione mirate alla promozione delle manifestazioni di particolare interesse per la città e per la rivitalizzazione delle fiere cittadine aventi carattere ricorrente, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.

Sono ricorrenti quelle attività che si ripetono con regolarità e sistematicità

Articolo 33

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50 ad utenza (coma 831).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 26, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- impianti per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica;
- impianti per le affissioni di natura commerciale.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun manifesto, e per periodi di esposizione che variano da un minimo di 10 giorni ad massimo di 30 o frazione, è quella del canone standard giornaliero di cui all'art. 1, comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicato per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato "C" del presente regolamento.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 36

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 37

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateizzazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione. L'importo minimo del canone nel caso di pubbliche affissioni è di Euro 3,00.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01 di ogni anno di imposta; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30/04, 31/07 e 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli art. 41 e 42, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Articolo 40 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i Responsabili dei servizi competenti nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente del servizio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio Entrate o al concessionario delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge n. 160/2019.

Articolo 41 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge n. 160/2019 e della Legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 42 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominandolo custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Municipale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Municipale.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 43 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario che ha emesso l'atto può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario.

Articolo 44 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45 Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio

Articolo 46

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 47

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato C del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l'esenzione dal canone; se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 48 **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di

occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 49 **Occupazioni con griglie intercapedini**

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale (comma 834 Legge 160/2019).

Articolo 50 **Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 51 **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 52 **Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 53

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 54

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 55

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 56

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 57 Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 58 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 59 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 60 **Frecce direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 61 **Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 62 **Striscioni e gonfaloni**

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 63 **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È obbligatoria la timbratura delle singole locandine riportante la data di scadenza dell'esposizione, presso l'Ufficio competente.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 64 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli uffici comunali competenti provvederanno all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici competenti potranno:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 65 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024

Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

| Cod. Strada | Specie | Descrizione | Comune | Categoria 1 - 2 - 3 | NOTE |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 130 | PIAZZA | BARONE | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 160 | VIA | BELMONTE | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 6001 | PIAZZA | BONSIGNORE | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 322 | VIA | CANOVA | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 375 | PIAZZA | CASTELLO | RIBERA 892016) - AG | 1 | |
| 455 | VIA | CIRCONVALLAZIONE | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 590 | VIA | DUOMO | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 660 | VIA | FAZELLO | RIBERA (92016) - AG | 1 | FINO ALLA VIA VERGA |
| 663 | CORTILE | FAZELLO | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 520 | CORSO | FRANCESCO CRISPI | RIBERA (92016) - AG | 1 | FINO ALLA VIA ROMA |
| 7060 | LUNGOMARE | GAGARIN | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 10540 | VIALE | GARIBALDI | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 675 | CORTILE | GENOVA | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1090 | VIA | GUGLIELMO MARCONI | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1095 | CORTILE | GUGLIELMO MARCONI | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 920 | VIA | IMBORNONE | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 10473 | CORTILE | MARGHERITA /A | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1110 | PIAZZA | MATTEOTTI | RIBERA (92016) - AG | 1 | IN OCCASIONE DEL MERCATO SETT. |
| 1350 | VIA | PARLAPIANO | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1080 | CORSO | REGINA MARGHERITA | RIBERA (92016) - AG | 1 | FINO ALLA VIA ROMA |
| 1084 | CORTILE | REGINA MARGHERITA | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1630 | VIA | ROMA | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1690 | VIA | RUGGERO NORMANNO | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1825 | VIA | SMERALDO | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 1970 | CORSO | UMBERTO PRIMO | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 2020 | VIA | VERGA | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 2065 | PIAZZA | ZAMENHOF | RIBERA (92016) - AG | 1 | |
| 7010 | VIA | A. DA MESSINA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2115 | VIA | ATENE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2260 | VIALE | BELGRADO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 12973 | VIALE | BELGRADO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 163 | VIA | BERLINGUER | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 6000 | BORGO | BONSIGNORE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2550 | VIA | BORSELLINO SINDAC | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7020 | VIA | BOTTICELLI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 225 | VIA | BRODOLINI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2140 | VIA | BUDAPEST | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 250 | VIA | BUONI AMICI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7310 | VIA | CA' DA MOSTO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7320 | VIA | CABOTO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |

| | | | | | |
|------|-----------|--------------------|---------------------|---|--|
| 2280 | PIAZZA | CAMPO SPORTIVO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7030 | VIA | CARAVAGGIO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 370 | VIA | CASTELLI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 405 | VIA | CELLINI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 470 | VIA | CHIARENZA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7205 | VIA | CIMABUE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7310 | VIA | CORTES | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 8018 | CONTRADA | CORVO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7350 | LUNGOMARE | CRISTOFORO COLOMBO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7360 | VIA | DA NOLI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7370 | VIA | DEGLI IRIS | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7380 | VIA | DEGLI OLEANDRI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7390 | VIA | DEI CICLAMINI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7400 | VIA | DEI GELSOMINI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7410 | VIA | DEI GERANI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7420 | VIA | DEI GIGLI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7430 | VIA | DEI GIRASOLI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7440 | VIA | DEI GLADIOLI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7450 | VIA | DEI LILIIUM | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7460 | VIA | DEI LILLA' | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7470 | VIA | DEI MUGHETTI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7480 | VIA | DEI TULIPANI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7130 | VIA | DEL PERUGINO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7490 | VIA | DELLE ACACIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7500 | VIA | DELLE AZALEE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7510 | VIA | DELLE BEGONIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7520 | VIA | DELLE CAMELIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7530 | VIA | DELLE CAMPANULE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7540 | VIA | DELLE DALIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7550 | VIA | DELLE FRESIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7560 | VIA | DELLE MAGNOLIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7570 | VIA | DELLE MARGHERITE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7580 | VIA | DELLE MIMOSE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7590 | VIA | DELLE NINFEE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7600 | VIA | DELLE ORCHIDEE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7610 | VIA | DELLE ORTENSIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7615 | VIA | DELLE PALME | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7620 | VIA | DELLE PEONIE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7670 | VIA | DELLE PRIMULE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7630 | VIA | DELLE TUBEROSE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7640 | VIA | DELLE VERBENE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7650 | VIA | DELLE VIOLETTE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7660 | VIA | DIAZ | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7050 | VIA | DOMENICHINO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| 580 | VIA | DONIZZETTI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2270 | VIA | DONNA GIROLAMA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 582 | VIA | DUBLINO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2500 | VIA | E. CUFALO SINDACO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2540 | VIA | EULERO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 725 | VIA | FRANCOFORTE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7070 | VIA | GHIRLANDAIO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 880 | VIA | GRAMSCI | RIBERA (92016) - AG | 2 | DA CORSO F. CRISPI A VIA TRIONFO |
| 7080 | VIA | GIOTTO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2510 | VIA | I. MASCARELLA SIND. | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2265 | VIALE | ITALIA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7090 | VIA | LEONARDO DA VINCI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2175 | VIA | LISBONA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1024 | VIA | LONDRA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7110 | VIA | M. BUONARROTI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7700 | VIA | MAGELLANO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7760 | VIA | MARCO POLO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7100 | VIA | MASACCIO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7710 | VIA | MIRAMARE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2560 | VIA | MONS. N. LICATA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2215 | VIA | MOSCA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1195 | VIA | MUSSO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2530 | VIA | N. INGLESE SINDACO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1235 | VIA | NENNI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7120 | VIA | NOVELLI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2520 | VIA | ON. GAETANO DI LEO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7720 | RES. | PARCO DEGLI ARANCI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7725 | RES. | PARCO DEGLI ARANCI 2 | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2220 | VIA | PARIGI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1360 | VIA | PASCIUTA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 10543 | CONTRADA | PIANO SPITO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7140 | VIA | PINTURICCHIO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7730 | VIA | PIZZARRO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1515 | VIA | PRAGA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1575 | VIA | QUASIMODO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2110 | PIAZZA | QUASIMODO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7150 | VIA | RAFFAELLO SANZIO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1615 | VIA | REGIONE SICILIANA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7160 | VIA | SASSOFERRATO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 8010 | CONTRADA | SCIRINDA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1800 | VIA | SCUOLE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7000 | LOCALITA' | SECCAGRANDE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1826 | VIA | SOFIA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |

| | | | | | |
|-------|----------|-------------------|---------------------|---|--|
| 7770 | VIA | SPINOLA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 8015 | CONTRADA | STAMPACI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2240 | VIA | STOCCOLMA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7170 | VIA | TIEPOLO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2245 | VIA | TIRANA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7180 | VIA | TIZIANO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7771 | VIA | TOLOMEO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7740 | VIA | USODIMARE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1987 | VIALE | VARSAVIA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7190 | VIA | VERONESE | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7750 | VIA | VERRAZZANO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7200 | VIA | VERROCCHIO | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 2037 | VIA | VIENNA | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 7772 | VIA | VIVALDI | RIBERA (92016) - AG | 2 | |
| 1812 | VIA | 11 SETTEBRE 2011 | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10 | VIA | ABBRUZZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10538 | CONTRADA | ACQUA DEI MALATI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 30 | VIA | AGLIATA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 20 | VIA | AGRIGENTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 40 | VICOLO | ALBERGO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 562 | VIA | ALCIDE DE GASPERI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 16097 | VIA | ALDO MORO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 25 | VIA | ALFIERI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 26 | VIA | ALLENDE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 50 | VIA | ALLORO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 52 | CORTILE | ALLORO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 57 | VIA | AMALFI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 60 | VIA | AMARI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 16096 | VIA | AMERIGO VESPUCCI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 55 | VIA | ANCONA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8135 | CONTRADA | ANGUILLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 58 | VIA | ANNIBALE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8145 | CONTRADA | AQUILA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 67 | VIA | AREZZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 68 | VIA | ARIOSTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 69 | VIA | ARNO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 70 | VIA | ASSISI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 75 | VIA | ASTI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 80 | VIA | AUGELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 100 | VIA | BARBATO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 110 | VIA | BARBERA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 120 | VIA | BARI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2120 | VIA | BASILICATA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 140 | VIA | BELLANCA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 145 | VIA | BELLAVIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 142 | VIA | BELLIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 53 | CORTILE | BELLINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 150 | VIA | BELLINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8151 | CONTRADA | BELMONTE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2125 | VIA | BERNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2130 | VIA | BERNINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 162 | VIA | BIXIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8117 | STRADA VICI-NALE | BOCCA DI VALLONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10537 | CONTRADA | BOCCA DI VALLONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 165 | VIA | BOCCACCIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 170 | VIA | BOITO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 180 | VIA | BOLOGNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 190 | VIA | BONAFEDE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 200 | VIA | BONIFACIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 210 | VIA | BORSELLINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 220 | VIA | BRACCO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 228 | VIA | BRUNELLESCHI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2135 | VIA | BRUNO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 230 | VIA | BRUTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 240 | VIA | BUGGE' | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 255 | CORTILE | BUONI AMICI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 260 | VIA | CACIOPPO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 262 | VIA | CADUTI DI NASSIRIYA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 265 | VIA | CALABRIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 270 | VIA | CALTANISSETTA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8185 | CONTRADA | CAMEMI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8181 | CONTRADA | CAMEMI GRANDE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8180 | CONTRADA | CAMEMI INFERIORE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8140 | CONTRADA | CAMEMI SUPERIORE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 273 | VIA | CAMERA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8170 | CONTRADA | CAMIMELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8175 | CONTRADA | CAMIMELLO-PUPI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 275 | VIA | CAMPANIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 280 | VIA | CAMPIONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 290 | VICOLO | CAMPISI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 310 | VIA | CANALE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8152 | CONTRADA | CANALOTTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 320 | VIA | CANDELA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 326 | VIA | CAPEL VENERE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 327 | PIAZZA | CAPEL VENERE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 330 | VIA | CAPPELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 340 | VIA | CAPUANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------|---|--|
| 325 | VIA | CARDUCCI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8090 | CONTRADA | CARMINA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 323 | VIA | CARRADORI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2145 | VIA | CARTESIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6010 | CORTILE | CASE VECCHIE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 360 | VIA | CASERTA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10531 | CONTRADA | CASINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8160 | CONTRADA | CASTELLANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8165 | CONTRADA | CASTELLAZZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8168 | CONTRADA | CASTELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 380 | VIA | CASTRONARA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 390 | VIA | CATALANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 400 | VIA | CATANIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 401 | VIA | CAVOUR | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 412 | VIA | CHE GUEVARA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 440 | VIA | CHIARAMONTE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 415 | VIA | CHINNICI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 418 | VIA | CIACCIO MONTALTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8020 | CONTRADA | CIAVOLARO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 420 | VIA | CILEA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 430 | VIA | CILIBERTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 450 | VIA | CIMAROSA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8210 | CONTRADA | CISTERNAZZA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 480 | VIA | COLA DI RIENZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 460 | VIA | COLAIANNI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 490 | VIA | COLLETTI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 495 | VIA | COMO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8022 | CONTRADA | CONCERIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 500 | VIA | CONCERIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 505 | CORTILE | CONCERIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 510 | VIA | CORTESE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 515 | CORTILE | CORTESE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 517 | VIA | COSENZA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 527 | VIA | COSTA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8220 | CONTRADA | COSTA CONIGLIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6006 | VIA | COSTE DI FAZELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10090 | CONTRADA | COSTE DI FAZELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8025 | CONTRADA | CROCE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8330 | CONTRADA | CUCI CUCI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 518 | VIA | D'ACQUISTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 555 | VIA | DALLA CHIESA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 530 | VIA | D'ANNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 540 | VIA | DANTE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 550 | VIA | D'AZZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|----------|----------------------|---------------------|---|--|
| 2070 | VIALE | DEGLI APPENNINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6003 | VIA | DEGLI ULIVI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 870 | VIA | DEI GRACCHI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 556 | VIA | DEI MILLE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6012 | PIAZZA | DEI PINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6013 | VIA | DEI PINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6008 | VIALE | DEL BOSCO MARINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10559 | VIA | DEL BOSCO MARINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 3000 | STRADA | DEL MAGONE KM 1,5 | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 3010 | STRADA | DEL MAGONE KM0,600 | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2075 | VIALE | DELLE ALPI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6004 | VIALE | DELLE PALME | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1660 | VIA | DELLE ROSE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10563 | COSTE | DI FAZELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 570 | VIA | DI GIORGI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 575 | VIA | DI VITTORIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 560 | VIA | DIANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1160 | VIA | DON MINZONI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 577 | VIA | DON PUGLISI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1165 | VIA | DON STURZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8028 | CONTRADA | DONNA INFERIORE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8230 | CONTRADA | DONNA SUPERIORE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8026 | CONTRADA | DONNA VANNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 610 | VIA | EGADI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 613 | VIA | EMANUELA LOI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1030 | VIA | EMANUELE MACALUSO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 615 | VIA | EMILIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 620 | VIA | EMPEDOCLE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 630 | VIA | ENNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 640 | VIA | EOLIE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 645 | VIA | ETNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2090 | PIAZZA | ETNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 12964 | VIA | EUCLIDE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2080 | VIALE | EUROPA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 650 | VIA | FABRIZIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 652 | VIA | FALCONE E BORSELLINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2095 | PIAZZA | FERMI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2150 | VIA | FERMI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 670 | VIA | FERRARA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8130 | CONTRADA | FIGURELLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 680 | VICOLO | FIORE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 690 | VIA | FIRENZE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 700 | VIA | FIRETTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 710 | VIA | FORTUNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|----------|---------------------|---------------------|---|--|
| 720 | VIA | FOSCOLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 525 | CORTILE | FRANCESCO CRISPI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1040 | VIA | FRANCESCO MACALUSO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 410 | VIA | FRATELLI CERVI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1670 | VIA | FRATELLI ROSSELLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 730 | VIA | FRISCIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2100 | PIAZZA | FRIULI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2160 | VIA | FRIULI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 535 | VIA | GABRIELE D'ANNUNZIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 740 | VIA | GAIPA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 745 | VIA | GALANTE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 750 | VIA | GALILEO GALILEI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8115 | CONTRADA | GALIZIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 760 | VIA | GAMBINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 780 | VIA | GENOVA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 790 | VIA | GENTILUOMO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 800 | VIA | GENTIMOLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 810 | VIA | GERONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 815 | CORTILE | GERONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6005 | VIA | GIARDINELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8070 | CONTRADA | GIARDINELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2165 | VIA | GINEVRA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 820 | VIA | GIOGLIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8050 | CONTRADA | GIORDANO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 830 | VIA | GIORDANO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 845 | PIAZZA | GIOVANNI XXIII° | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1520 | VIA | GIOVANNI DA PROCIDA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 832 | VIA | GIOVANNI PAOLO II° | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 840 | PIAZZA | GIULIO CESARE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8240 | CONTRADA | GIUMMARELLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1962 | VIA | GIUSEPPE UNGARETTI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 850 | VICOLO | GOLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 860 | VIA | GORGIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2170 | VIA | GRAN SASSO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 900 | VIA | GUASTELLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 12975 | VIA | GUASTELLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 903 | VIA | GUAZZELLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 905 | VIA | GULFA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8030 | CONTRADA | GULFA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8250 | CONTRADA | GULFA DI SOPRA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8032 | CONTRADA | GULFA PANETTERIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 910 | VIA | GULLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1038 | LARGO | HN FITZGERALD KENNE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 915 | VIA | ILARIA ALPI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|------|----------|----------------------|---------------------|---|--|
| 2108 | PIAZZA | ILARIA ALPI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8260 | CONTRADA | IMBRIACA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 817 | CORTILE | INDIPENDENZA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 930 | VIA | INDIPENDENZA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 940 | VIA | INDIRIELLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 90 | VIA | IRMA BANDIERA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 945 | VIA | ISONZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1183 | VIA | L.GUGLIELMO MONCATO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 950 | VIA | LANZA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 953 | VIA | LATINA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 955 | VIA | LAZIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 957 | VIA | LECCE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 960 | VIA | LEOPARDI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 980 | VIA | LIBERTA' | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 985 | CORTILE | LIBERTA' | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 970 | VIA | LICATESE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 990 | VIA | LIGURIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1000 | VIA | LIPARI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1005 | VIA | LIVATINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1010 | VIA | LIVORNO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1023 | VIA | LOMBARDIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2105 | PIAZZA | LOMBARDIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1025 | VIA | LUCANIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1020 | VIA | LUPA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2180 | VIA | MACHIAVELLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8270 | CONTRADA | MAENZA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8035 | CONTRADA | MAGAZZOLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1050 | VIA | MAGAZZOLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8038 | CONTRADA | MAGONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1055 | VIA | MAGONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8280 | CONTRADA | MANCUSI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1058 | VIA | MANIN | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8290 | CONTRADA | MANNARAZZI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1060 | VIA | MANUZZA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1070 | VIA | MANZONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1075 | VIA | MARCHE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1088 | SPIAZZO | MARGHERITA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1097 | VIA | MARIA AFAN DE RIBERA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2185 | VIA | MARMOLADA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1035 | LARGO | MARTIN LUTHER KING | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1036 | LARGO | MARTIRI DI VIA FANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1100 | VIA | MASCAGNI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1105 | LARGO | MASTROGIOVANNI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1110 | PIAZZA | MATTEOTTI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|----------|---------------------|---------------------|---|--|
| 8039 | CONTRADA | MAZZARINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1115 | VIA | MAZZINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1120 | VIA | MELI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1130 | VIA | MESSINA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2190 | VIA | MEUCCI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1140 | VIA | MICELI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1150 | VIA | MILLEFIORI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8150 | CONTRADA | MIRILLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1170 | VIA | MISURACA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1175 | VIA | MODIGLIANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1180 | VIA | MOLINO A VENTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2195 | VIA | MOLISE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 164 | VIA | MONS. V. BIRRITTERI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 166 | LARGO | MONS. V. BIRRITTERI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1181 | VIA | MONTANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1182 | VIA | MONTE BIANCO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2200 | VIA | MONTE CERVINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2205 | VIA | MONTE ROSA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8200 | CONTRADA | MONTE SARA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2210 | VIA | MONTECARLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10557 | CONTRADA | MONTESARA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1185 | VIA | MONTI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1188 | VIA | MONTI IBLEI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8300 | CONTRADA | MUSITI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1190 | VIA | MUZIO SCEVOLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1200 | VIA | NANO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1210 | VIA | NAPOLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1220 | VIA | NASCA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1230 | VIA | NAVARRO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1225 | VIA | NEBRODI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1240 | VIA | NERI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 942 | VIA | NIEVO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1245 | VIA | NINNI CASSARA' | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1250 | VIA | NOTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1260 | VICOLO | NOVARA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1265 | VIA | NUOVA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1270 | VIA | OLIVETO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1280 | VIA | ORFANOTROFIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1290 | VICOLO | ORLANDO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1300 | VIA | OSPEDALE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1301 | CORTILE | OSPEDALE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1302 | CORTILE | OSPEDALE /A | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1303 | CORTILE | OSPEDALE /B | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1304 | CORTILE | OSPEDALE /C | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 1305 | CORTILE | OSPEDALE /D | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1306 | CORTILE | OSPEDALE /E | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1307 | CORTILE | OSPEDALE /F | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 12959 | VIA | PAADOVA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1315 | VIA | PADOVA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8315 | CONTRADA | PAGLIALORA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1310 | VIA | PAISIELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1320 | VIA | PALERMO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1330 | VIA | PALMA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 12953 | VIA | PANCAMO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1340 | VIA | PANEPINTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8116 | CONTRADA | PANETTERIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8110 | CONTRADA | PANTANO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1012 | VIA | PAPA LUCIANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10566 | VIA | PARLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1355 | CORTILE | PARLAPIANO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1365 | CORTILE | PASCIUTA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1370 | VIA | PASCOLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1390 | VIA | PELLEGRINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2225 | VIA | PELORITANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 922 | VIA | PEPPINO IMPASTATO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1380 | VIA | PERGOLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1397 | VIA | PERGUSA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1405 | VIA | PERUGIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1400 | VICOLO | PESCE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6009 | DISCESA | PIAN DELLA CAMPANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1410 | VIA | PIANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8065 | CONTRADA | PIANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8063 | CONTRADA | PIANA GRANDE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8062 | CONTRADA | PIANA PALAZZELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8060 | CONTRADA | PIANA SPITO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1415 | VIA | PIAVE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2230 | VIA | PICASSO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8055 | CONTRADA | PICCIRILLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1420 | VIA | PICCIRILLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1425 | VIA | PIEMONTE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1430 | VIA | PIER DELLE VIGNE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1434 | CORTILE | PIER DELLE VIGNE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1435 | CORTILE | PIER DELLE VIGNE /A | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6007 | PANORAMICA | PIETRE CADUTE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1440 | VIA | PINTALORO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1445 | VIA | PIO LA TORRE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1450 | VIA | PIRANDELLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8310 | CONTRADA | PIRO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|
| 1460 | VIA | PISA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2235 | VIA | PITAGORA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1470 | VIA | PITRE' | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1480 | VIA | PLATANIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1485 | VIA | PO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1490 | VIA | PONCHIELLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1500 | VIA | PORSENNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1505 | CORTILE | PORSENNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1510 | VIA | POZZILLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1540 | VIA | PRESTI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1530 | VIA | PUCCINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1550 | VIA | PUGLIE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1560 | VIA | PUMA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8312 | CONTRADA | PUPI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1570 | VIA | QUARTARARO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1580 | VIA | RAGUSA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 958 | VIA | RAIMONDO LENTINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1590 | VIA | RANDAZZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1595 | CORTILE | RANDAZZO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1600 | VIA | RAPISARDI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1610 | VIA | RE FEDERICO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 9999 | VIA | RESIDENTE A.I.R.E. | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1640 | VIA | RESPIGHI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 3014 | STRADA PROVINCIALE | RIBERA-BORGO BONS. | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 3021 | STRADA STATALE | RIBERA-CALAMONACI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 3022 | STRADA PROVINCIALE | RIBERA-CIANCIANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 3023 | STRADA STATALE | RIBERA-SCIACCA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 3020 | STRADA PROVINCIALE | RIBERA-SECCAGRANDE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1625 | VIA | RIETI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1620 | VIA | RIGGI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8040 | CONTRADA | RIZZI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1618 | VIALE | ROMAGNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1645 | VIA | ROSA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 82 | VIA | ROSA BALISTRERI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1650 | VIA | ROSA BIANCA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1436 | VIA | ROSOLINO PILO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1680 | VIA | ROSSINI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1700 | VIA | SALERNO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1702 | CORTILE | SALERNO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1703 | CORTILE | SALERNO /A | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1704 | CORTILE | SALERNO /B | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1705 | CORTILE | SALERNO /C | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 12976 | VIA | SALVO D'ACQUISTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|----------|---------------------|---------------------|---|--|
| 1710 | VIA | SAMARITANO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2085 | LARGO | SAN MARINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6002 | SALITA | SAN PIETRO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1725 | PIAZZA | SANTA ROSALIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1730 | VIA | SANTA TERESA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1720 | PIAZZA | SANT'ANTONIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10560 | VIA | SANTISS. CROCIFISSO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 6100 | CONTRADA | SANTO PIETRO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1740 | VIA | SAPONERIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1750 | VIA | SARDEGNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1755 | VIA | SAVONA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1757 | VIA | SCATURRO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10322 | VIA | SCHIFANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1758 | VIA | SCHIFANI VITO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1760 | VIA | SCIAMPAGNA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1765 | VIA | SCILLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1770 | VIA | SCIPIONE AFRICANO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1780 | VIA | SCIRINDA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1790 | VIA | SCORSONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10497 | FRAZIONE | SECCAGRANDE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1810 | VIA | SELLAIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1814 | VIA | SICILIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1816 | VIA | SIENA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1395 | VIA | SILVIO PELLICO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10313 | VIA | SILVIO PELLICO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1820 | VIA | SIRACUSA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10332 | VIA | SIRAGUSA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1827 | VIA | SOSIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8120 | CONTRADA | SPADARO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10450 | CONTRADA | SPATARO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1830 | VIALE | STAZIONE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1840 | VIA | STELLA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10452 | CONTRADA | STRASATTI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8320 | CONTRADA | STRASATTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1850 | VIA | TARANTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1860 | VIA | TELEGRAFO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1870 | VIA | TERMINE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1875 | VIA | TERRANOVA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1880 | VIA | TERRITO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1885 | VIA | TEVERE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1890 | VIA | TORINO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8100 | CONTRADA | TORRE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 8080 | CONTRADA | TORRETTA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2250 | VIA | TORRICELLI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1900 | VIA | TORTORICI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

| | | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------|---|--|
| 1910 | VIA | TOSCANA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1920 | VIA | TRABIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1930 | VIA | TRAPANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1940 | VIA | TRAPEZIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1944 | VIA | TRENTO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1946 | VIA | TRIESTE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1950 | VIA | TRIONFO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1951 | CORTILE | TRIONFO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1952 | CORTILE | TRIONFO /A | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1953 | CORTILE | TRIONFO /B | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1954 | CORTILE | TRIONFO /C | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1955 | CORTILE | TRIONFO /D | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1960 | VIA | UDINE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1965 | VIA | UMBRIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1972 | VIA | UNITA' D'ITALIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1973 | LARGO | UNITA' D'ITALIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1967 | VIA | USTICA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2042 | VIA | V. EMANUELE II° | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1968 | VIA | VAL D'AOSTA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1980 | VIA | VALLE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1985 | VIA | VARESE | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 1990 | VIA | VENETO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2000 | VIA | VENEZIA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2010 | PIAZZA | VERDI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2015 | VIA | VERDURA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2030 | VIA | VESPRI SICILIANI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10373 | VIA | VESPUCCI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2035 | VIA | VETRAI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2040 | VIA | VIRGILIO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 10539 | CONTRADA | VITUSI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2050 | VICOLO | VIZZOLO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2255 | VIA | VOLTA | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2055 | VIA | VOLTURNO | RIBERA (92016) - AG | 3 | |
| 2060 | VIA | ZANDONAI | RIBERA (92016) - AG | 3 | |

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE**Determinazione della misura delle tariffe ordinarie****1. TARIFFA STANDARD ANNUALE OCCUPAZIONE SUOLO:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

| CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE |
|--------------|--|
| 1° categoria | 40,00 € |
| 2° categoria | 32,00 € |
| 3° categoria | 24,00 € |

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

| CATEGORIE | TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE |
|--------------|---|
| 1° categoria | 0,70 € |
| 2° categoria | 0,56 € |
| 3° categoria | 0,42 € |

3. TARIFFA STANDARD ANNUALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

| CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO |
|-----------------|----------------------------------|
| Categoria unica | 40,00 € |

4. TARIFFA STANDARD PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE E PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per-per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE e le Pubbliche Affissioni le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o per manifesto sono le seguenti:

| CATEGORIE | TARIFFA BASE AFFISSIONI |
|-----------------|-------------------------|
| Categoria unica | 0,70 € |

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE | COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA |
|--|------------------------------------|--|
| occupazione suolo | 0,83 | 3,72 |
| spazi soprastanti e sottostanti | 0,33 | 1,49 |
| occupazioni suolo e soprassuolo con apparecchi automatici | 0,39 | |
| occupazione con tende fisse e retraibili | 0,25 | |
| occupazione con serbatoi interrati fino a 3000 litri | 0,25 | 0,25 |
| Occupazione temporanea del sottosuolo comunale, di durata non superiore a 30 gg fino a 1 km lineare | | 22 |
| Occupazione temporanea del sottosuolo comunale, di durata non superiore a 90 gg fino a 1 km lineare | | 29 |
| superiore al km lineare | | 44 |
| fino a 180 gg fino a 1 km lineare | | 33 |
| superiore a 1 km lineare | | 50 |
| per tutte le occupazioni superiori a 180 gg fino a 1 km lineare | | 44 |
| Superiore a 1 km lineare | | 67 |
| occupazione con serbatoi interrati per ogni 1000 litri eccedenti i primi 3000 litri | 0,31 | 0,31 |
| Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata | 0,42 | |
| Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali | 0,25 | |
| Passi costruiti direttamente dal Comune: superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa intera oltre i mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% | 0,42 | |
| Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario | 0,09 | |
| Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti | 0,25 | |
| attività edile fino a 15 giorni | | 2,79 |

| | | |
|--|------|------|
| attività edile fra i 15 e i 31 giorni | | 2,23 |
| attività edile oltre i 30 giorni | | 1,12 |
| Manifestazioni politiche, culturali, sportive fino a 15 giorni | | 0,75 |
| Manifestazioni politiche, culturali, sportive fra i 15 e i 31 giorni | | 0,60 |
| Manifestazioni politiche, culturali, sportive oltre i 30 giorni | | 0,30 |
| Spettacoli Viaggianti fino a 15 giorni | | 0,75 |
| Spettacoli Viaggianti fra i 15 e i 31 giorni | | 0,60 |
| Spettacoli Viaggianti oltre i 30 giorni | | 0,30 |
| Fiere | | |
| Occupazione Ambulanti inferiore 15 gg | | 2,79 |
| Occupazione Espositori inferiore 15 gg | | 2,79 |
| Occupazione Pubblici esercizi e commercianti fino a 15 giorni | | 1,85 |
| Occupazione Pubblici esercizi e commercianti fra i 15 e i 31 giorni | | 1,49 |
| Occupazione Pubblici esercizi e commercianti oltre i 30 giorni | | 0,75 |
| Messaggio Pubblicitario opaco fino a 1,00 mq | 0,40 | 2,30 |
| Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq | 0,42 | 2,40 |
| Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 5,50 mq e 8,50 mq | 0,63 | 3,60 |
| Messaggio Pubblicitario opaco oltre 8,50 mq | 0,84 | 4,80 |
| Messaggio Pubblicitario luminoso fino a 1,00 mq | 0,80 | 4,60 |
| Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq | 0,42 | 4,80 |
| Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 5,50 mq e 8,50 mq | 1,26 | 7,20 |
| Messaggio Pubblicitario luminoso oltre 8,50 mq | 1,68 | 9,60 |

| | | |
|---|------|--------|
| Pubblicità effettuata con veicoli fino a 1 mq | 1,80 | 0,31 |
| Pubblicità effettuata con veicoli superiore a 1 mq | 1,85 | 0,33 |
| Autoveicoli con portata > 3.000 kg | 2,23 | |
| Autoveicoli con portata < 3.000 kg | 1,49 | |
| Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie | 0,75 | |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto altrui | 1,25 | |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto altrui | 1,30 | |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto proprio | 0,62 | |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto proprio | 0,65 | |
| Volantinaggio a persona | | 4,43 |
| Pubblicità Sonora | | 14,00 |
| Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche al giorno fino a 30 giorni | | 4,43 |
| Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche al giorno dal 31° giorno | | 2,22 |
| Pubblicità realizzata con aeromobili per 1 giorno o frazione | | 107,00 |
| Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno o frazione | | 53,14 |
| Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari fino a 1 mq. Per 15 gg o frazione | | 17,70 |
| Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari superiore a 1 mq. per 15 gg o frazione | | 18,45 |
| manifesto 70 x 100 – 100 x 70 per 10 giorni | | 1,94 |

| | | |
|--|--|---------------|
| manifesto 100 x 140 – 140 x 100 per 10 giorni | | 3,89 |
| manifesto 140 x 200 – 200 x 140 per 10 giorni | | 5,84 |
| manifesto 600 x 300 per 10 giorni | | 107,00 |
| manifesto 600 x 300 per 15 giorni | | 127,00 |

**ALLEGATO D - DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024
OCCUPAZIONI**

| | Coef. | Cat. 1 | Cat.2 | Cat.3 | |
|---|-------|---------|---------|---------|--|
| TARIFFA STANDARD DI IV CLASSE | | € 40,00 | € 32,00 | € 24,00 | |
| a) Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico | | | | | |
| PERMANENTE | | € 40,00 | € 20,00 | € 12,00 | |
| Occupazione suolo pubblico | 0,83 | € 33,20 | € 16,60 | € 9,96 | |
| Sottosuolo | 0,33 | € 13,20 | € 6,60 | € 3,96 | L. 160 c. 829 per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto |
| Occupazione suolo e soprassuolo con apparecchi automatici | 0,39 | € 15,60 | € 7,80 | € 4,68 | |
| Occupazione con tende fisse e retraibili | 0,25 | € 10,00 | € 5,00 | € 3,00 | |
| Occupazioni realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi | | € 1,50 | | | L. 160 comma 831 |
| Serbatoi fino a 3.000 litri di portata | 0,25 | € 10,00 | | | L. 160 comma 829 Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità del serbatoio non superiore a tremila litri; |
| Serbatoi oltre 3.000 litri per ogni mille litri | 0,31 | € 12,40 | | | L. 160 comma 829 per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazioni di mille litri . |
| PASSI CARRABILI | | | | | |
| Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata | 0,42 | € 16,80 | € 8,40 | € 5,04 | |
| Divieto di sosta indiscriminata imposto da Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali | 0,25 | € 10,00 | € 5,00 | € 3,00 | |
| Passi costruiti direttamente dal Comune: superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa intera oltre i mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% | 0,42 | € 16,80 | € 8,40 | € 5,04 | |
| Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario | 0,09 | € 3,60 | € 1,80 | € 1,08 | |
| Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti | 0,25 | € 10,00 | € 5,00 | € 3,00 | |
| TEMPORANEA | | € 0,70 | € 0,35 | € 0,21 | |
| Occupazione suolo temporanea | 3,72 | € 2,60 | € 1,30 | € 0,78 | |
| Occupazione spazi sovrastanti e sottostanti | 1,49 | € 1,04 | € 0,52 | € 0,31 | |
| Occupazione temporanea del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 gg fino a 1Km lineare | 22 | €15,40 | € 7,70 | € 4,62 | |
| Occupazione temporanea del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 90 gg fino a 1Km lineare | 29 | € 20,30 | € 10,15 | € 6,09 | |
| superiore al Km lineare | 44 | € 30,80 | € 15,40 | € 9,24 | |
| fino a 180 gg fino a 1 Km lineare | 33 | € 23,10 | € 11,55 | € 6,93 | |
| superiore al Km lineare | 50 | € 35,00 | € 17,00 | € 10,50 | |
| per tutte le occupazioni superiore ai 180 gg fino a 1 Km lineare | 44 | € 30,80 | € 15,40 | € 9,24 | |
| superiore al Km lineare | 67 | € 46,9 | € 23,45 | € 14,07 | |
| FIERE | | | | | |
| Occupazione Ambulanti inferiore 15 gg | 5,58 | € 3,90 | € 1,95 | € 1,17 | |
| Occupazione Espositori inferiore 15 gg | 5,58 | € 3,90 | € 1,95 | € 1,17 | |
| LAVORI EDILI | | | | | |

| | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|
| Occupazione Edile fino a 15 gg | 2,79 | € 1,95 | € 0,98 | € 0,58 |
| Occupazione Edile da 15 gg a 30 gg tariffa ridotta del 20% | 2,23 | € 1,56 | € 0,78 | € 0,47 |
| Occupazione Edile oltre 30 gg tariffa ridotta del 50% | 1,12 | € 0,78 | € 0,39 | € 0,24 |
| MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE - SPETTACOLI VIAGGIANTI | | | | |
| Occupazione Manifestazioni fino a 15 gg | 0,75 | € 0,53 | € 0,26 | € 0,15 |
| Occupazione Manifestazioni da 15 a 30 gg tariffa ridotta del 20% | 0,60 | € 0,42 | € 0,21 | € 0,13 |
| Occupazione Manifestazioni oltre 30 gg tariffa ridotta del 50% | 0,30 | € 0,21 | € 0,11 | € 0,06 |
| PUBBLICI ESERCIZI e COMMERCANTI | | | | |
| Occupazione Pubblici esercizi e commercianti fino a 15 gg | 1,85 | € 1,30 | € 0,65 | € 0,39 |
| Occupazione Pubblici esercizi e commercianti da 15 a 30 gg tariffa ridotta del 20% | 1,49 | € 1,04 | € 0,52 | € 0,31 |
| Occupazione Pubblici esercizi e commercianti oltre 30 gg tariffa ridotta del 50% | 0,75 | € 0,53 | € 0,26 | € 0,16 |

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E AFFISSIONI

| | | | |
|--|------|---------|---|
| b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato | | € 40,00 | Il canone determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi |
| PERMANENTE | | | |
| Messaggio Pubblicitario opaco fino a 1.00 mq | 0,40 | € 16,00 | |
| Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq | 0,42 | € 16,80 | |
| Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 5,50 e 8,50 | 0,63 | € 25,20 | |
| Messaggio Pubblicitario opaco oltre 8.50 mq | 0,84 | € 33,60 | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso fino a 1.00 mq | 0,80 | € 32,00 | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 1,00 mq e 5.00 mq | 0,84 | € 33,60 | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso da 5,50 fino a 8.50 mq | 1,26 | € 50,40 | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso oltre 8.50 mq | 1,68 | € 67,20 | |
| Pubblicità effettuata con veicoli fino a un mq | 0,31 | € 12,39 | |
| Pubblicità effettuata con veicoli superiore a un mq | 0,33 | € 13,20 | |
| Autoveicoli con portata > 3.000 | 2,23 | € 89,20 | |
| Autoveicoli con portata < 3.000 | 1,49 | € 59,60 | |
| | | | Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe sono raddoppiate |
| Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie | 0,75 | € 30,00 | |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto altrui | 1,25 | € 50,00 | Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione € 4,96 |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto altrui | 1,30 | € 52,00 | Non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione € 5,16 Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto proprio | 0,62 | € 24,80 | |
| Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto proprio | 0,65 | € 26,00 | |
| TEMPORANEA (Tariffa Giornaliera) | | | |
| Messaggio Pubblicitario opaco fino a 1.00 mq | 2,30 | € 1,61 | Per Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione |
| Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq | 2,40 | € 1,68 | |
| Messaggio Pubblicitario opaco da 5.50 fino a 8.50 mq tariffa maggiorata del 50% | 3,60 | € 2,52 | |
| Messaggio Pubblicitario opaco oltre 8.50 mq | 4,80 | € 3,36 | |

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| tariffa maggiorata del 100% | | | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso fino a 1.00 mq | 4,60 | € 3,22 | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 1,00 mq e 5.00 mq | 4,80 | € 3,36 | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso da 5.50 fino a 8.50 mq tariffa maggiorata del 50% | 7,20 | € 5,04 | |
| Messaggio Pubblicitario luminoso oltre 8.50 mq tariffa maggiorata del 100% | 9,60 | € 6,72 | |
| AFFISSIONI (Tariffa Giornaliera) | | € 0,70 | |
| Manifesti formato 70X100 e 100X70 | 1,94 | € 1,36 | Per i primi 10 giorni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione un aumento di € 0,41 Per commissioni inferiori a 50 manifesti la tariffa è aumentata del 50% |
| Manifesti formato 100X140 e 140X100 | 3,89 | € 2,72 | Per i primi 10 giorni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione aumento di € 0,43 |
| Manifesti formato 140X200 e 200X140 | 5,84 | € 4,09 | |
| Poster 600X300 tariffa per i 10 giorni | 107,00 | € 74,90 | |
| Poster 600X300 tariffa per 15 giorni | 127,00 | € 88,90 | |
| PUBBLICITA' VARIA (Giornaliera) | | € 0,70 | |
| Volantinaggio a persona | 4,43 | € 3,10 | |
| Pubblicità Sonora | 14,00 | € 9,80 | |
| Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche fino a 30 giorni | 4,43 | € 3,10 | |
| Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche dal 31 giorno | 2,22 | € 1,55 | |
| Pubblicità effettuata con aeromobili per 1 giorno o frazione | 107,00 | € 74,90 | |
| Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili | 53,14 | € 37,20 | |
| Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari fino a 1 mq. per 15 giorni o frazione | 17,70 | € 12,39 | |
| Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari superiore al mq. per 15 giorni o frazione | 18,45 | € 12,92 | |
| Pubblicità effettuata con veicoli fino a 1 mq | 1,80 | € 1,24 | Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione |
| Pubblicità effettuata con veicoli superiore al mq | 1,85 | € 1,29 | Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione |
| | | | |



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

RIBERA, 07 MAR 2024

PROT. N. 4465 /GEN.



COMUNE DI RIBERA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per

Oggetto: *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica.*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la superiore proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale trasmessa a mezzo email il 01/03/2024;

VISTO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

RICHIAMATI in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia, la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il comma 834 a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il comma 847 a mente del quale "... Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

PRESO ATTO

- che l'art. 1, comma 818, della legge n. 160/2019 per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 838, della legge n. 197/2022 dispone che "... Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno:
 1. modificare il presente Regolamento applicando delle riduzioni del 50% per le occupazioni di suolo pubblico relative all'esercizio dell'attività edilizia e per le occupazioni con spettacoli viaggianti;
 2. assoggettare i passi carrabili al Canone;
 3. modificare le categorie in cui sono inserite alcune vie con riferimento alla via Berlinguer, via Brodolini, via Campo Sportivo, via Chiarenza, via Gramsci, via Scuole e Borgo Bonsignore che da 1 categoria passano a 2 categoria;
- che pertanto occorre integrare l'allegato C inerente la Determinazione dei Coefficienti Moltiplicatori e l'allegato D inerente la Determinazione delle Tariffe che sono allegate alla presente proposta con le modifiche da apportare;

VISTI

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il DM 22 dicembre 2023 che, per le motivazioni richiamate nelle sue premesse, dispone il differimento al **15 marzo 2024** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;
- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art.52 del D.Lgs n.446/97 che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente locale;

ESAMINATA la documentazione relativa alla proposta di delibera da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Raffaele Gallo, dal Responsabile di Procedimento Sig.ra Antonietta Licata e dal Sindaco avv. Matteo Ruvolo di cui all'oggetto;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli rilasciati, sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, Dott. Raffaele Gallo, in ordine alla regolarità e conformità tecnica ed alla regolarità contabile;

VISTI i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del 01/03/2024 da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica.*

Li 06.03.2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
(f.to digit.)

dott. Salvatore Maurizio Dilena (Presidente)

dott. Antonio Di Prima (Componente)

rag. Vincenzo Latino (Componente)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione PARERE

Mittente: "Per conto di: vincenzo.latino@pec.commercialistipa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 07/03/2024, 07:56

A: servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/03/2024 alle ore 07:56:12 (+0100) il messaggio "Trasmissione PARERE" è stato inviato da "vincenzo.latino@pec.commercialistipa.it" indirizzato a:
servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21023.20240307075612.188378.621.1.54@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Trasmissione PARERE

Mittente: Vincenzo Latino <vincenzo.latino@pec.commercialistipa.it>

Data: 07/03/2024, 07:56

A: servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Responsabile dell'Ufficio Finanziario

e p.c. Al Signor Sindaco

In allegato si trasmette il parere relativo alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica.

Cordiali Saluti

Il Collegio dei Revisori

—Allegati:

dati-cert.xml

853 bytes

post-cert.eml

270 kB



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 07/03/2024 07:09:54 UTC

File verificato: C:\Users\Optiplex\Desktop\Parere Modifica Regolamento canone patrimoniale.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: VINCENZO LATINO
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 07/03/2024 07:09:53 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/03/2024
online: 07:08:42 UTC

Dati del certificato del firmatario VINCENZO LATINO

Nome, Cognome: VINCENZO LATINO
Numero identificativo: SIG0000003180840
Data di scadenza: 24/02/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: ANTONIO DOMENICO DI PRIMA
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 07/03/2024 07:09:53 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/03/2024
online: 07:08:42 UTC

Dati del certificato del firmatario ANTONIO DOMENICO DI PRIMA

Nome, Cognome: ANTONIO DOMENICO DI PRIMA

| | |
|--|---|
| Autorità di certificazione: | Infocamere Qualified Electronic Signature CA , Infocamere S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT , |
| Documentazione del certificato (CPS): | https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html |
| Identificativo del CPS: | OID 0.4.0.194112.1.2 |
| Identificativo del CPS: | OID 1.3.76.14.1.1.30 |
| Identificativo del CPS: | OID 1.3.76.16.5 |
| Identificativo del CPS: | OID 1.3.76.16.6 |
| Note di utilizzo del certificato: | Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity |
| Note di utilizzo del certificato: | Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Firmatario 3: | SALVATORE MAURIZIO DILENA |
| Tipo di firma | CADES-B |
| Firma verificata: | OK (Verifica effettuata alla data: 07/03/2024 07:09:53 UTC) |
| Verifica di validità online: | Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/03/2024 06:57:15 UTC |

Dati del certificato del firmatario **SALVATORE MAURIZIO DILENA**

| | |
|--|---|
| Nome, Cognome: | SALVATORE MAURIZIO DILENA |
| Numero identificativo: | WSREF-13214738795245 |
| Data di scadenza: | 22/03/2024 11:16:15 UTC |
| Autorità di certificazione: | ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT , |
| Documentazione del certificato (CPS): | https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf |
| Identificativo del CPS: | OID 0.4.0.194112.1.2 |
| Identificativo del CPS: | OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1 |
| Identificativo del CPS: | OID 1.3.76.16.6 |

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE


Ribera, 14.03.2023
Prot. 4979

Al Dirigente del 3° Settore
Dott. Raffaele Gallo

Sede

Oggetto: Trasmissione emendamenti al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica.

Per i provvedimenti di sua competenza e per il rilascio dei relativi pareri, si trasmette copia del verbale della 1^a Commissione Consiliare con i relativi emendamenti al regolamento di cui in oggetto.



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Vincenzo Costa

Vincenzo Costa



Comune di Ribera

1° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE del 13 marzo 2024

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di marzo alle ore 09.00, presso l'ufficio di Presidenza, si è riunita la 1^ Commissione per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

- *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica.*

Sono presenti i Consiglieri componenti: Inglese Nicola, Di Caro Giovanni, Mulè Alfredo, Siragusa Pietro.

Presenti il Responsabile dell'Ufficio Canone Unico: Antonietta Licata

Segretario di Commissione: Istr. Amm.vo Sergio Scaglione.

La Commissione prende in esame il regolamento all'o.d.g., dopo un esame accurato propone i seguenti emendamenti:

All'art Articolo 32 Riduzioni del canone cassare il comma b) e riordinare l' ordine progressivo.
 All'Articolo 31 inserire il comma 3 *"È disposta esenzione per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici"*.

Alle 10.30 viene chiusa la seduta.

Il Segretario della Commissione

I Componenti della Commissione

Scaglione

Mulè

*Per favore non favorevole di repubblicare l'articolo 1
 articolo 31 in favore di
 legge 27/12/2018 n. 160 articolo 31
 con l'art. 31 del regolamento
 1/2024*

Di Caro
Inglese
Siragusa



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE Economico Finanziario – Servizio di Segreteria

Prot. 5085

del 15 MAR 2024

Al *Presidente del Consiglio Comunale*
Dott. Vincenzo Costa
Ai *Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti*
del Comune di Ribera
E p.c. Al *Signor Sindaco*
Avv. Matteo Ruvolo
Al *Segretario Generale*
Dott. Leonardo Misuraca

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione parere.

Si trasmette per il prosieguo di competenza il parere all'emendamento inerente la proposta di Deliberazione al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modifica".

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario
(Dott. Raffaele Gallo)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Costa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Aurora Liberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2024

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.